## REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 DEL 10/06/2010

Comune di Pinerolo (Torino)

Approvazione modifica al Regolamento Edilizio comunale vigente - Allegato 4 Norme per i dehors.

## L'Assessore all'Urbanistica riferisce:

*Premesso che*: - l'art. 2 della Legge Regionale n. 19 del 8 luglio 1999 recante Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), stabilisce i contenuti generali del Regolamento Edilizio;

- con deliberazione consiliare n. 58 in data 22 luglio 2005 è stato approvato, in conformità al modello "tipo" della Regione Piemonte di cui alla D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo;

Considerato che: - al fine di semplificare le modalità relative alla collocazione sul territorio comunale dei dehors oltre che consentire in alcune zone del territorio comunale ulteriori tipologie di struttura più consone all'utilizzo da parte delle attività, si è reso opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 4 al regolamento edilizio, secondo quanto si espone di seguito:

(omissis)

Dato atto che: - le su elencate modifiche ed integrazioni non incidono sulla conformità del Regolamento Edilizio a quello "tipo" approvato dalla Regione Piemonte;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della variante al R. E.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

Di approvare, per le causali espresse in narrativa, le modifiche ed integrazioni sotto riportate all'allegato 4 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo:

(omissis)

- 2) Di dare atto che le variazioni apportate all'Allegato 4 al R.E. che si allega alla presente nel testo modificato comprensivo degli allegati aggiornati (Tabella A Allegato 2 Allegato 3), non incidono sulla conformità del R. E. vigente al modello "tipo" della Regione Piemonte, di cui alla D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999;
- 3 ) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L.R. n. 19/1999, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 4) Di trasmettere alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L.R. n. 19/1999, la variante al R. E. unitamente alla relativa deliberazione consiliare di approvazione..